

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 ottobre 2008

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA lascia la seduta alle ore 11.07 dopo l'approvazione della deliberazione n. 3073.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3054** OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI DIVIETO DI RACCOLTA DEI FOSSILI E MINERALI DA COLLEZIONE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI GENERALI PER LA RICERCA E LA RACCOLTA NELLE ALTRE ZONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2008, N. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione);

Richiamato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2008, il quale prevede che la Giunta regionale individui le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone;

Considerato che:

- la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili), è stata abrogata dalla l.r. 10/2008;
- ai sensi della previgente normativa erano state individuate, con decreti del Presidente della Giunta regionale, le sotto elencate zone di divieto di estrazione di minerali e fossili:
 - località Banchettes, Bellecombe e Ussel, site nei comuni di Montjovet e Châtillon (decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 1985, n. 335, cui era allegata apposita planimetria);
 - Val Veny e Val Ferret, nel comune di Courmayeur (decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 gennaio 1995, n. 918, cui era allegata apposita planimetria);
- l'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2008, prevede che la Giunta regionale individui i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;
- l'individuazione di cui al precedente punto richiede la predisposizione, da parte della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, anche sulla base di eventuali segnalazioni di dipartimenti o istituti universitari, musei naturalistici di enti locali o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, di ulteriori studi geologici che tengano conto del particolare valore naturalistico e ambientale dei fossili e dei minerali da collezione presenti sul territorio valdostano;
- risulta necessario, nelle more della predisposizione degli studi geologici di cui sopra, mantenere il divieto di estrazione di minerali e fossili nelle zone già individuate con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 1985, n. 335 e del 10 gennaio 1995, n. 918, ai sensi della previgente normativa, restando per dette zone invariate le valutazioni circa il rilevante valore naturalistico e ambientale tale da giustificare il permanere del divieto di ricerca e di raccolta;
- il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco regionale del Mont Avic godono già, sulla base della normativa vigente, di specifica tutela in merito alla raccolta di fossili e minerali da collezione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e), e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLENA;

Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di individuare, nelle more della predisposizione di ulteriori studi geologici, le sotto elencate zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, secondo quanto già previsto dai decreti del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 1985, n. 335 e del 10 gennaio 1995, n. 918:
 - località Banchettes, Bellecombe e Ussel, site nei comuni di Montjovet e Châtillon;
 - Val Veny e Val Ferret, nel comune di Courmayeur;
- 2) di approvare la planimetria di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare le prescrizioni generali di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da adottare per la ricerca e la raccolta di fossili e minerali da collezione nelle zone diverse da quelle ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione;
- 4) di dare atto che saranno predisposti, al fine dell'individuazione dei siti da tutelare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2008 da parte della struttura regionale competente in materia di miniere e cave, anche sulla base di eventuali segnalazioni di altre strutture regionali o di istituti universitari, di musei naturalistici di enti locali o di associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, ulteriori studi geologici che tengano conto del particolare valore naturalistico e ambientale dei fossili e dei minerali da collezione presenti sul territorio valdostano;
- 5) di inviare copia della planimetria e delle prescrizioni generali ai ricercatori e raccoglitori di fossili e minerali da collezione contestualmente al rilascio dell'attestato di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2008;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione agli enti locali regionali ed alle strutture regionali interessate dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

RS/

Allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3054 in data 24/10/2008

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLE D'AOSTE**

**ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
Direzione ambiente
Ufficio Miniere e Cave**

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10

PRESCRIZIONI GENERALI

L'attività di ricerca e raccolta dei fossili e minerali dal collezione sul territorio della Valle d'Aosta, nelle zone non inserite in quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 è disciplinata dalla legge stessa e dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni generali.

- a) Chiunque intenda svolgere l'attività di ricerca e raccolta dei fossili e minerali da collezione sul territorio della Valle d'Aosta deve essere munito di apposito attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e minerali da collezione (art. 3). Tale attestato dovrà essere esibito su semplice richiesta del personale:
- del Comune territorialmente competente;
 - della struttura competente in materia di miniere e cave;
 - delle stazioni forestali.
- b) I raccoglitori dovranno esibire inoltre la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6 della l.r. 10/2008.
- c) I raccoglitori devono acquisire il consenso dei proprietari dei fondi interessati dall'attività di ricerca e di raccolta.
- d) Per la ricerca e la raccolta, ai sensi dell'art. 4, potranno essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale e più precisamente:
- martelli e mazze di peso non superiore a 3 Kg;
 - scalpelli di lunghezza non superiore a 40 cm;
 - picozze e badili di lunghezza non superiore a 1,60 m..
- e) E' vietato, senza specifica autorizzazione, l'uso dell'esplosivo.
- f) L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito esclusivamente per la raccolta, previa autorizzazione del comune territorialmente competente.

- g) I limiti della ricerca (art. 5) sono:
- i quantitativi massimi per il distacco e l'asportazione giornaliera pro capite non dovrà essere superiore a complessivi 10 Kg. compresa la matrice rocciosa;
 - nel caso di esemplare singolo è ammessa una tolleranza di 2 Kg..
- h) I limiti della raccolta (art. 7) sono:
- i quantitativi massimi per il distacco e l'asportazione giornaliera pro capite non dovrà essere superiore a complessivi 10 Kg. compresa la matrice rocciosa;
 - nel caso di esemplare singolo è ammessa una tolleranza di 5 Kg..
- i) La raccolta nelle zone non inserite in quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10, è subordinata all'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.
- j) I limiti della piccola raccolta (art. 8) sono:
- per la piccola raccolta, di fossili e minerali da collezione, nelle zone non inserite in quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10, non è necessaria l'acquisizione dell'attestato di iscrizione al registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e minerali da collezione (art.3).
 - i quantitativi massimi giornalieri prelevabili pro capite non devono eccedere i 2 Kg. ad eccezione del caso di esemplare unico di peso superiore.
- k) Il ripristino (art. 9) prevede che il ricercatore ed il raccoglitore devono procedere all'immediato ripristino ambientale del sito oggetto della ricerca o della raccolta con l'obbligo di ricomposizione del manto vegetale.
- l) Per i pezzi di particolare valore scientifico (art. 11), i raccoglitori titolari delle autorizzazioni alla raccolta di fossili e minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico.
- m) Il ricercatore ed il raccoglitore, ai fini della sicurezza, dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per svolgere l'attività di ricerca e di raccolta senza danno alle persone, alle proprietà pubbliche o private nonché nel rispetto dei diritti di terzi.